



Direttiva tecnica concernente la protezione degli animali per pollame da ingrasso

Manuale di controllo - Protezione degli animali

11 ottobre 2021





Direttiva tecnica

concernente la

protezione degli animali per pollame da ingrasso

del 11 ottobre 2021

Versione 4.2

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana la presente direttiva tecnica per la verifica dei requisiti minimi previsti dalla legge sulla base dei seguenti atti normativi:

- Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
- Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
- Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (OFPAAn)

La presente direttiva tecnica entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Indice


Disposizioni generali	4
Punti di controllo	6
1. Formazione	6
2. Misure minime	7
3. Occupazione dei pollai	7
4. Pavimenti e lettiera	8
5. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nel pollaio e nelle aree d'uscita	8
6. Illuminazione	9
7. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel pollaio	10
8. Approvvigionamento di foraggio e acqua	10
9. Ferimenti e cura degli animali	11
10. Interventi sugli animali	12
11. Altro	12
Allegato: Misure minime	13
A Criteri per le superfici calpestabili nell'ingrasso dei polli	13
B Densità d'occupazione massima	13
C Mangiatoie e abbeveratoi nell'ingrasso dei polli	14
D Densità d'occupazione nell'ingrasso dei tacchini	14
E Mangiatoie e abbeveratoi nell'ingrasso dei tacchini	14

Disposizioni generali

Misure

I pollai destinati al pollame da ingrasso sono normalmente capannoni provvisti di finestre (o di aperture che consentono alla luce di penetrare), il cui pavimento è completamente ricoperto di lettiera e che sono dotati di attrezzature per il foraggiamento, l'abbeverata, l'illuminazione e l'aerazione, e spesso anche di posatoi sopraelevati.

Le misure delimitano sempre spazi liberi (*luce netta*).



Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

Definizione di «nuova realizzazione»

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un cambiamento di destinazione d'uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati di nuova realizzazione.

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime citate per le stalle di nuova realizzazione.

L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore degli animali e il benessere degli animali.

Determinate disposizioni si applicano esclusivamente a stalle, box ecc. di *nuova realizzazione* dopo il 1° settembre 2008.

Nel manuale di controllo, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

Classificazione delle lacune, procedura in caso di lacune

Nel caso delle lacune individuate, viene anche registrato il livello di gravità («esigua», «sostanziale» o «grave»):

- Le lacune **esigue** sono lacune che limitano in modo non sostanziale il benessere degli animali. Devono essere eliminate al più presto.
- Le lacune **sostanziali** richiedono misure rapide di eliminazione, ma non limitano in maniera così grave il benessere degli animali né costituiscono una minaccia tale che sia necessario l'intervento immediato del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

- Le lacune **gravi** di solito rappresentano una grave negligenza o richieste eccessive di adattabilità (dolore, sofferenza). La correzione della lacuna deve essere immediata e avvenire il giorno stesso.

I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali.

La classificazione del livello di gravità viene effettuata a livello di punto di controllo oppure, in maniera riassuntiva, di categoria animale o di specie animale. Se almeno un punto di controllo è valutato come «grave», anche la valutazione a livello di categoria animale o di specie animale è considerata «grave». La classificazione della lacuna (esigua, sostanziale, grave) viene effettuata dalla persona addetta al controllo o dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali secondo le direttive dell'autorità cantonale di esecuzione. La valutazione finale è effettuata dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

Dopo il controllo, le lacune devono essere rese disponibili in Acontrol entro i termini previsti dall'articolo 8 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. Per le lacune sostanziali o gravi, i dati devono essere registrati entro 5 giorni lavorativi dal controllo, per le lacune esigue o in caso di nessuna lacuna entro un mese dal controllo. Inoltre, in caso di gravi lacune, l'organo di controllo informa immediatamente e il giorno stesso il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali sulle carenze riscontrate. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali avvierà immediatamente delle misure (ad es. accertare i fatti sul posto e ordinare la procedura).

L'elenco di esempi nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle lacune in livelli di gravità non è esaustivo:

Esiste **una lacuna** esigua nella protezione degli animali, ad es.:

- L'illuminazione di orientamento notturno ha un'intensità luminosa di poco superiore a 1 lux.
- L'aria è polverosa; si percepisce un leggero tenore di ammoniaca.

Esiste **una lacuna** sostanziale nella protezione degli animali, ad es.:

- La lettiera è in buona parte appiccicosa.
- L'illuminazione non raggiunge l'intensità di 5 lux.

Esiste **una lacuna** grave nella protezione degli animali, ad es.:

- L'aria è molto soffocante (bruciore agli occhi, irritazione alle vie respiratorie), la circolazione dell'aria non è sufficiente.
- Una gran parte della superficie con lettiera è bagnata.
- Una gran parte degli animali zoppica e/o presenta lesioni alle eminenze delle zampe senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Vi sono animali morti. Il loro stato o le circostanze indicano che sono stati gravemente trascurati o hanno sofferto.

Punti di controllo

1. Formazione

Basi legali [art. 31 OPAn](#), [art. 194 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione

Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di pollame domestico

- ✓ in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola ¹⁾;
- ✓ nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza ²⁾;
- ✓ nelle aziende d'estivazione: professione agricola ³⁾;
- ✓ in caso di produzione di oltre 500 polli da ingrasso all'anno e di detenzione di al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza ²⁾.

Osservazioni

- 1) *Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrici di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.*
- 2) *L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.*
- 3) *Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.*

Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di pollame domestico

- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).

Nota bene

- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di pollame domestico è cambiato.

2. Misure minime

Basi legali [art. 10 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando

- ✓ le misure minime dei pollai e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutto il pollame domestico presente nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.
-

Nota bene

- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).
-

3. Occupazione dei pollai

Basi legali [all. 1 tab. 9-1 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando

- ✓ la densità massima di occupazione definita nell'allegato sulle dimensioni minime è rispettata per tutto il periodo di ingrasso.
-

Nota bene —

4. Pavimenti e lettiera

Basi legali [art. 7 cpv. 3 OPAn](#), [art. 34 cpv. 2 OPAn](#), [art. 66 cpv. 2 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [10.3 La lettiera per il pollame domestico](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando

- ✓ una parte del pavimento dell'interno del pollaio, pari ad almeno il 20 per cento della superficie totale calpestabile, oppure l'intera area è ricoperta da una lettiera sufficiente e adeguata ^{1) a)};
- ✓ la lettiera è asciutta e per lo più cedevole ^{b) c)};
- ✓ la lettiera non danneggia la salute degli animali ed è sicura dal profilo ecologico ^{d)};
- ✓ queste superfici rispettano i requisiti della «superficie calpestabile» di cui all'allegato Misure minime.

Osservazione

1) *La lettiera è adeguata se consente agli animali di soddisfare il loro bisogno di raspare e di beccare (comportamento esplorativo) nonché di fare un bagno di polvere. Può essere costituita ad esempio da trucioli, pellet di farina di paglia, paglia lunga o paglia tritata.*

Nota bene

- a) Nella detenzione di polli e tacchini da ingrasso, di norma i capannoni sono interamente ricoperti di lettiera.
 - b) In presenza di lettiera umida, sporca o che forma uno strato compatto si osservano con maggior frequenza vesciche sul petto e ulcere sui cuscinetti plantari. Aggiungere lettiera è una misura preventiva.
 - c) Una guida sulla valutazione della qualità della lettiera è contenuta nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 10.3 «La lettiera per il pollame domestico».
 - d) Sono considerati materiali per lettiera problematici per la salute degli animali in particolare la carta di giornale e i materiali che producono grandi quantità di polvere. Quale materiale che presenta rischi dal profilo ecologico va menzionata soprattutto la torba.
-

5. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nel pollaio e nelle aree d'uscita

Basi legali [art. 35 cpv. 1 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando

- ✓ non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali ¹⁾;
- ✓ non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.

Osservazione

1) *Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.*

Nota bene —

6. Illuminazione

Basi legali [art. 33 OPAn](#), [art. 67 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando

- ✓ all'altezza degli animali, sulle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata, la maggior parte del settore ricoperto di lettiera e i posatoi di volo degli impianti di stabulazione sopraelevati, l'intensità luminosa è di almeno 5 lux ^{a)};
- ✓ l'intensità luminosa minima di 5 lux è ottenuta con la luce naturale del giorno ^{b)};

Nei pollai esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale. Se con la luce naturale del giorno non si raggiunge l'intensità luminosa sufficiente, occorre adottare ulteriori fonti di luce artificiale. Se non è già stato effettuato, i pollai che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.

- ✓ è stata inoltrata una notifica presso l'autorità cantonale poiché in seguito a casi di cannibalismo è stata ridotta l'intensità luminosa al di sotto di 5 lux e/o si è rinunciato alla luce naturale;
- ✓ l'illuminazione artificiale del pollaio viene interrotta per almeno 8 ore al giorno da un orologio programmabile; a tale norma è possibile derogare nei primi tre giorni al massimo nell'allevamento dei pulcini da ingrasso, durante i quali è ammesso un prolungamento della durata dell'illuminazione fino a 24 ore ^{c)};
- ✓ in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore;
- ✓ in caso di utilizzo nelle detenzioni di animali da ingrasso di un'illuminazione di orientamento durante la fase di oscurità, questa presenta un'intensità luminosa inferiore a 1 lux.

Nota bene

- a) Criterio di valutazione: in presenza di 5 lux è a malapena possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza degli animali.
- b) Di regola è sufficiente una superficie complessiva delle finestre pari al 3-5 per cento della superficie del pavimento.
- c) Nella notte che precede o del trasferimento al macello la durata dell'illuminazione può essere prolungata artificialmente fino a 24 ore affinché gli animali possano bere a sufficienza prima del trasporto.

7. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel pollaio

Basi legali [art. 11 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando

- ✓ non vi sono correnti d'aria in particolare nei settori di riposo;
- ✓ non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);
- ✓ la polvere non è eccessiva ^{a)};
- ✓ è possibile respirare normalmente;
- ✓ d'estate la temperatura all'interno del pollaio non supera praticamente la temperatura esterna;
- ✓ d'inverno è garantito un afflusso sufficiente di aria fresca ^{b)};
- ✓ nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:
 - ✓ un sistema di allarme funzionante oppure
 - ✓ finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure
 - ✓ un gruppo elettrogeno d'emergenza;
- ✓ gli animali non sono esposti a rumore eccessivo ¹⁾ per un lungo periodo.

Osservazione

1) *Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.*

Nota bene

- a) Criterio di valutazione: l'altra estremità del pollaio è visibile.
b) D'inverno una circolazione dell'aria sufficiente è più importante di una temperatura elevata del pollaio.
-


8. Approvvigionamento di foraggio e acqua

Basi legali [art. 4 cpv. 1 e 2 OPAn](#), [art. 66 cpv. 1 OPAn](#), [all. 1 tab. 9-1 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando

- ✓ nel pollaio sono presenti attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata funzionanti;
 - ✓ il livello dell'acqua nelle coppe è sempre tale da permettere agli animali di bere normalmente;
 - ✓ gli animali possono raggiungere facilmente le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata.
-

Nota bene

III. 1 Sezione trasversale di abbeveratoio a coppa.

9. Ferimenti e cura degli animali

Basi legali [art. 5 OPAn](#), [art. 177 OPAn](#), [art. 178a OPAn](#), [art. 179 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [16.1 Uccisione corretta di pollame, piccioni e quaglie](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando

- ✓ nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;
- ✓ gli animali malati o feriti sono adeguatamente ricoverati, curati e accuditi oppure abbattuti ¹⁾;
- ✓ lo stato di nutrizione degli animali e lo stato del loro piumaggio sono buoni;
- ✓ sono state messe a disposizione opportunità supplementari (ad es. balle di paglia) per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali, al fine di impedire la plumofagia e il cannibalismo;
- ✓ in presenza di un tasso di mortalità superiore al 3 per cento sono stati adottati i dovuti provvedimenti;
- ✓ nell'ingrasso dei tacchini, gli animali feriti sono isolati dall'effettivo.

Osservazione

1) *Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.1 «Uccisione corretta di pollame, piccioni e quaglie».*

Nota bene —

10. Interventi sugli animali

Basi legali [art. 4 LPAn](#), [art. 15 OPAn](#), [art. 20 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando

- ✓ gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti solo sotto anestesia e da persone esperte ¹⁾;
- ✓ solo i seguenti interventi vengono eseguiti senza anestesia ed esclusivamente da persone esperte¹⁾:
 - ✓ la spuntatura del becco ^{a)};
 - ✓ l'accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all'allevamento di polli da ingrasso e galline ovaiole.

È vietato:

- ✓ accorciare il becco in un modo che impedisce all'animale di beccare normalmente;
- ✓ applicare occhiali con o senza fissaggio attraverso il setto nasale;
- ✓ inserire oggetti tra la parte superiore e la parte inferiore del becco per impedirne la chiusura;
- ✓ accorciare la cresta e le ali;
- ✓ l'ingozzamento;
- ✓ la spiumatura degli animali vivi.

Osservazione

- 1) *Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.*
-

Nota bene

- a) Di norma, nell'ingrasso dei polli non sono effettuati regolarmente interventi che provocano dolore. Nell'ingrasso dei tacchini, invece, si procede all'accorciamento del becco.
-

11. Altro

Basi legali [art. 16 OPAn](#)

Altre basi —

Nota bene

- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).
-

Allegato: Misure minime

A Criteri per le superfici calpestabili nell'ingrasso dei polli

Una superficie calpestabile:

- è larga almeno 30 cm;
- non presenta pendenze ¹⁾;
- presenta sopra di essa uno spazio libero di almeno 50 cm ²⁾.

Osservazioni

- 1) *Nell'ambito della procedura di autorizzazione degli impianti di stabulazione l'USAV può autorizzare posatoi sopraelevati fabbricati in serie che presentano una pendenza.*
- 2) *Eccezione: superficie sotto i posatoi sopraelevati autorizzati.*

B Densità d'occupazione massima

		Animali da ingrasso (polli) ¹⁾
Superficie calpestabile ^{2) 3) 4)} in unità di detenzione con	fino a 20 animali	1 m ² ogni 15 kg
	21-40 animali	1 m ² ogni 20 kg
	41-80 animali	1 m ² ogni 25 kg
	oltre 80 animali	1 m ² ogni 30 kg

Osservazioni

- 1) *La densità d'occupazione va verificata in base agli ultimi 7 conteggi di macellazione precedenti il controllo. I conteggi di macellazione verificati già nell'ambito di un precedente controllo concernente la protezione degli animali non devono più essere presi in considerazione.*
- 2) *Nell'ingrasso dei polli la superficie calpestabile corrisponde alla superficie di base del pollaio sommata alla superficie computabile dei posatoi sopraelevati.*
- 3) *Se gli animali dispongono di posatoi sopraelevati autorizzati e vengono soddisfatti i requisiti per l'autorizzazione formulati negli oneri, i posatoi possono essere sommati fino al 10 per cento alla superficie calpestabile.*
- 4) *I posatoi sopraelevati autorizzati devono poter essere utilizzati dai polli da ingrasso a partire dal 10° giorno successivo all'arrivo nel pollaio e fino a 15 ore prima del prelievo dal pollaio.*

Nota bene

- Le densità d'occupazione nell'ingrasso di pollame sono espresse in kg per m² (e non in animali per m²).
- Nell'ingrasso dei polli, la densità d'occupazione massima nei gruppi formati da oltre 80 animali è di 30 kg per m². Per questo motivo, in un pollaio può essere tenuto un numero variabile di animali a seconda dell'età alla fine dell'ingrasso e dell'obiettivo di produzione (ad es. ingrasso breve).
- Nell'ingrasso di pollame i pesi finali vengono adeguati alla domanda di mercato, per questo il numero di pulcini stabulati è variabile:

Scopo dell'ingrasso	Età alla fine dell'ingrasso	Peso raggiunto alla fine dell'ingrasso	Numero di animali per m ²
Polli piccoli	21 giorni	800 g	37,5
Ingrasso breve	31 giorni	1500 g	20
Ingrasso normale	36 giorni	2150 g	13,9
Ingrasso all'aperto intensivo	56 o più giorni	2000 g	15
Ingrasso all'aperto bio	63 o più giorni	1750 g	17,1

C Mangiatoie e abbeveratoi nell'ingrasso dei polli

	Per animale da ingrasso ¹⁾	Per m ² di superficie calpestabile nel pollaio
Lunghezza disponibile nel foraggiamento meccanico alla mangiatoia o al nastro per animale, cm	2	30
Canale della mangiatoia circolare automatica ^{2) 3)} per animale, cm	1,5	22,5
Numero di abbeveratoi a tettarella	1 ogni 15 animali, ma almeno 2 per unità di detenzione	1
Lunghezza del canale di un abbeveratoio laterale per animale, cm	1	15
Lunghezza del canale di un abbeveratoio circolare per animale, cm	1	15
Numero di abbeveratoi a coppa con acqua a libera disposizione	1 ogni 30 animali	0,5

Osservazioni

- 1) *Questi valori valgono per animali con un peso superiore a 2 kg. Per gli animali più leggeri possono essere adeguatamente ridotti. Il valore è considerato adeguato quando è soddisfatta la seguente condizione: se i posti disponibili alla mangiatoia e all'abbeveratoio sono sufficienti per il numero autorizzato di animali con un peso superiore a 2 kg, allora sono sufficienti anche per un numero maggiore di animali più leggeri, a condizione che la densità massima di occupazione di 30 kg/m² non venga superata. Se nella prima settimana di vita sono presenti anelli per pulcini, devono essere garantiti sufficienti foraggiamento e abbeverata.*
- 2) *Determinazione della lunghezza delle mangiatoie circolari: viene misurata la lunghezza della parte esterna. Gli appoggi inclinati non vengono dedotti. Motivazione: gli animali da ingrasso si appoggiano alla mangiatoia circolare con il petto, la parte del corpo più larga, e gli appoggi non li ostacolano nel mangiare, al contrario, essi favoriscono la disposizione degli animali attorno alla mangiatoia.*
- 3) *Le mangiatoie circolari devono essere distanti tra loro almeno 30 cm.*

D Densità d'occupazione nell'ingrasso dei tacchini

	Fase di allevamento (dalla 1 ^a alla 6 ^a settimana di vita)	Fase d'ingrasso (dalla 7 ^a settimana di vita)
Densità d'occupazione massima ^{a)} , kg/m ²	32	36,5 ^{b)}

Nota bene

- a) *Nell'ingrasso dei tacchini i posatoi sopraelevati non vengono computati nella superficie calpestabile.*
- b) *Nel caso il peso alla fine dell'ingrasso sia al massimo di 20 kg per i tacchini e di 10 kg per le tacchine, ciò equivale a un massimo di 1,8 tacchini o 3,6 tacchine per m².*

E Mangiatoie e abbeveratoi nell'ingrasso dei tacchini

Nota bene

- Per i tacchini da ingrasso, il dimensionamento delle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata è lasciato alla responsabilità dei detentori.